

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)

(9<sup>a</sup> - Agricoltura)

### RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

Presidenza

del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione permanente BALDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario» (1699), approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 4, 6 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI) .....	5, 6
DIANA (DC), relatore alla Commissione .....	2, 5, 6
FINOCCHIARO (PSI) .....	5, 6
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	3, 5, 6 e <i>passim</i>
PINTUS (Sin. Ind.) .....	5, 7
PISTOLESE (MSI-DN) .....	5, 7
VITALE (PCI) .....	5, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario» (1699), approvato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario», già approvato dalla Camera dei deputati.

6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

RESOCONTO STEN. (5 giugno 1986)

Do lettura del parere favorevole espresso sul disegno di legge dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali):

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Raccomanda peraltro alla Commissione di merito di verificare se la nuova normativa introdotta dall'articolo unico comporti possibilità operative dirette nella raccolta del risparmio e nella erogazione del credito e se ciò risulti coerente con il sistema».

Do lettura del parere favorevole espresso sul disegno di legge dalla 5<sup>a</sup> Commissione:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il senatore Calice, a nome del Gruppo comunista, pur dichiarando di essere favorevole al testo, tuttavia esprime qualche dubbio in ordine alla insussistenza completa di oneri in quanto l'ampliamento territoriale dell'ambito di operatività degli istituti interessati dal provvedimento può anche comportare un incremento del contributo dello Stato a tali istituti».

Do lettura del parere favorevole espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. 1699:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato l'emendamento al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il senatore Calice, a nome del Gruppo comunista, conferma le perplessità già manifestate sul disegno di legge circa il giudizio di insussistenza completa di oneri a carico del settore pubblico allargato in connessione con l'estensione dell'ambito operativo degli istituti che erogano credito agrario».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, che, il 24 aprile scorso, ne hanno chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Diamo quindi per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede. Poiché nessun

altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego il senatore Diana di riassumere i termini del dibattito.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che nei loro interventi, svolti nella precedente fase procedurale, i colleghi delle Commissioni riunite abbiano in pratica condiviso l'impostazione di fondo da me data al disegno di legge in titolo. Credo quindi che vi sia poco da aggiungere alle considerazioni contenute nella mia relazione; qualche nuovo elemento, che crea ulteriori motivi di preoccupazione, lo possiamo ricavare dalla recente assemblea della Banca d'Italia, in particolare dalla relazione letta in quella sede dal Governatore Ciampi. Dagli allegati a tale relazione risulta che alla fine del 1985 le consistenze complessive di credito agrario ammontavano a 18.349 miliardi di lire, vale a dire più di 3 mila miliardi rispetto all'ammontare dei consumi intermedi. Questo dato aggrava le cifre da me esposte nella relazione, cifre che si riferivano al 1984. I dati relativi all'erogazione di credito agrario di miglioramento hanno fatto registrare un'ulteriore contrazione del 5 per cento rispetto al 1984. Quindi, da un lato aumenta il credito di esercizio, dall'altro diminuisce quello di miglioramento, accelerando la caduta avviata a cominciare dal 1978; siamo praticamente ritornati ai livelli del 1971. Va notato che le sofferenze degli istituti che operano prevalentemente nel comparto del credito di miglioramento, pur continuando ad avere un peso contenuto nella consistenza globale degli impieghi, il 2,4 per cento, continuano ad aumentare. È questo un motivo di più per portare avanti la presente iniziativa legislativa che serve prevalentemente a snellire le pratiche, a rendere più facile l'accesso al credito agrario di miglioramento, a mettere le aziende agricole in condizioni di poter meglio approfittare delle misure disposte in loro favore.

L'emendamento presentato dal Governo all'articolo unico mira ad estendere, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione alle effettive esigenze operative, la deroga territoriale anche ad altri istituti di credito agrario di miglioramento, con quei

provvedimenti che nel disegno di legge sono previsti per i soli istituti speciali, quelli definiti dall'articolo 14 della legge sul credito agrario. Questo emendamento ha, a mio avviso, una portata relativa, perchè in effetti si riferisce ad istituti di carattere e di interesse nazionale che, proprio perchè di carattere e di interesse nazionale, già operano prevalentemente su tutto il territorio nazionale. Vi sono poi alcuni istituti, primo fra tutti il Banco San Paolo di Torino, che hanno anch'essi limitazioni di carattere territoriale; essi operano solo in alcune province nelle quali hanno sedi e l'estensione ad altre province può essere autorizzata solo per decreto. L'articolo unico che abbiamo di fronte attua, in pratica, una delegificazione; ritengo che con delegificazione si possano estendere le misure oggetto del provvedimento anche ad altri istituti, in particolare a quelli che hanno limitazioni di carattere territoriale. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento del Governo, ma auspico, in caso di sua accettazione, che il Governo stesso si impegni perchè il riesame del provvedimento, che necessariamente dovrà essere affrontato dalla Camera dei deputati in caso di modifica del testo trasmessoci, avvenga nel più breve tempo possibile vista l'urgenza, che il relatore vuol ancora sottolineare, delle misure che in questa sede stiamo predisponendo.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, vorrei dire che esso effettivamente tende a porre rimedio ad una anomalia per cui gli istituti di credito di grande rilevanza hanno una competenza di carattere nazionale, ma con un limite: il credito agrario di miglioramento è circoscritto alla provincia in cui è iscritta l'azienda madre dell'istituto stesso. Mi pare evidente che si tratta di un elemento anacronistico che deve essere superato; ed è questa l'occasione adatta per farlo.

Vorrei assicurare all'onorevole relatore che sarà mia cura, nel caso il provvedimento torni alla Camera dei deputati, che l'esame e l'approvazione definitiva avvengano nel più breve tempo possibile. Vorrei ora aggiungere alcune considerazioni alla approfondita rela-

zione svolta e agli stimolanti interventi pronunciati in sede di discussione generale nella precedente fase procedurale. È stato chiesto se il Governo non si preoccupi maggiormente dei concreti strumenti di erogazione di credito agrario rispetto alle strutture bancarie inerenti al credito medesimo. Tale quesito di fondo si è poi articolato in tre interrogativi più specifici. Il primo di essi è se la deroga ai principi territoriali si risolva in definitiva, in maniera contraria alle finalità del provvedimento, a danno delle regioni meridionali. Cioè: quanti mezzi finanziari raccolti nel Mezzogiorno si troverebbero ad essere impegnati nel Settennario, analogamente a quanto avviene per il credito ordinario? Si è poi chiesto se la deroga comprenda anche l'attività di raccolta, oltre che quella di impiego. Terzo interrogativo, se nel quadro volto a favorire la ripresa del settore non sia opportuno puntare ad una decisa riduzione dei tassi d'interesse applicati al credito agrario, aumentandone contemporaneamente l'ammontare e snellendo le procedure relative.

Su questo punto vorrei fare alcune brevi considerazioni, premettendo che le forme e le modalità di erogazione di credito agrario sono, in atto, stabilite per legge: cambiali e conto corrente per il credito di esercizio; stipula e contratto di mutuo, erogazioni per gli stati di avanzamento delle opere per il credito di miglioramento. Ne consegue che la razionalizzazione e semplificazione dei mezzi di somministrazione potrebbero essere conseguite nel quadro di una generale riforma del credito agrario. Vorrei a questo proposito confermare quanto già in altra occasione ho riferito: da parte del Tesoro si è dichiarata ripetutamente la piena disponibilità ad un processo generale di revisione del comparto. In proposito, pertanto, attendiamo indicazioni conclusive da parte del Ministero dell'agricoltura e anche da parte dei Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda il primo punto, premesso che l'attuale offerta di credito agrario è, in linea di massima, in grado di corrispondere alla domanda, si fa presente che le preoccupazioni manifestate in ordine a possibili implicazioni negative del provvedimento, circa l'eventuale impiego nelle regioni del Nord delle risorse finanziarie acquisite al Sud, non

hanno motivo, a nostro avviso, di sussistere. Questo perchè l'ampliamento della competenza territoriale del credito agrario dovrebbe favorire un accrescimento della disponibilità di credito proprio in quelle regioni, quali quelle del Mezzogiorno, dove la rete degli intermediari creditizi, operanti nel settore, è sempre in grado di garantire un'assistenza finanziaria di tipo capillare. È da considerare ancora che l'estensione territoriale delle competenze del credito agrario dovrebbe favorire anche una maggiore concorrenza tra le banche interessate, con enormi vantaggi per gli operatori del settore, almeno per quanto concerne il costo del denaro.

Circa il secondo punto, si fa presente che sulla base della vigente legislazione gli Istituti di credito agrario reperiscono la provvista da destinare al finanziamento di operazioni di credito d'esercizio e di miglioramento attraverso l'emissione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi, di obbligazioni agrarie, il cui collocamento avviene, di norma, presso le aziende bancarie partecipanti che potrebbero, altresì, fornire anticipazioni agli Istituti sulle eventuali necessità di finanziamento. Tali titoli, peraltro, possono essere sottoscritti, oltre che dalle banche partecipanti, anche da altri istituti operanti sul tutto il territorio nazionale. Non è prevista alcuna limitazione, sotto il profilo territoriale, a tale collocamento.

Si ritiene, quindi, che in relazione alle considerazioni svolte le richieste sul secondo punto possano ritenersi superate.

Infine, circa il terzo quesito, si fa presente che con il provvedimento del 29 novembre 1985 è stata disposta, in relazione alla valutazione produttiva della situazione di mercato, una sensibile riduzione dei tassi agevolati a carico delle categorie agricole, con positivi riflessi sul costo degli investimenti e sulla produttività delle stesse imprese. Inoltre, lo stesso provvedimento, esattamente di sei mesi fa, al fine di garantire il collegamento della misura dei predetti tassi all'effettiva condizione del mercato, ha introdotto un nuovo sistema di determinazione degli interessi, ancorandone la misura ad una percentuale dei tassi di riferimento fissati periodicamente per il credito agrario.

Infine, in ordine alla proposta di aumentare

l'entità del credito agrario, snellendo contemporaneamente le procedure di erogazione, si fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1977, una serie di incentivi a favore del comparto agrario è stata trasferita alle Regioni, secondo il dettato costituzionale. Ne consegue che ogni valutazione sull'ammontare degli stanziamenti destinati ad agevolare le operazioni di credito agrario rientrano nella esclusiva competenza delle singole Regioni interessate. Le stesse considerazioni valgono per l'adozione di iniziative volte a semplificare le procedure di attuazione del concorso regionale, anzi valgono a maggior ragione in quanto si tratta - appunto - di concorso a carattere regionale.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui do lettura avvertendo che, in relazione alle disposizioni concernenti la formulazione tecnica dei testi legislativi, saranno apportate al testo del disegno di legge le conseguenti modifiche di carattere puramente formale.

#### Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

«Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto».

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere all'articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 1509 il seguente ulteriore comma:

«Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti, sezioni ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento».

FINOCCHIARO. Nel testo dell'emendamento non mi è chiaro quali «enti» si intendono. La dizione: «...gli altri istituti, sezioni» mi è chiara perchè vi sono diversi riferimenti legislativi, ma il richiamo agli «enti» mi lascia perplesso.

Indipendentemente dalla esigenza di approvare il testo, mi sembra opportuno, anzi necessario chiarire la portata della parola «enti».

PISTOLESE. Pur favorevole all'emendamento, anch'io ritengo necessario il chiarimento richiesto dal senatore Finocchiaro.

Le direttive comunitarie parlano di «enti di diritto». Sarebbe, forse, bene aggiungere le parole «di diritto».

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, perchè il concetto è già contenuto nella dizione «istituti». Preferirei che non si facessero puntualizzazioni che potrebbero essere contrarie ad un chiarimento. Poichè il disegno di legge dovrà essere trasmesso alla Camera, mi riservo di fornire un chiarimento che servirà agli effetti di una completezza di visione, ma che credo non comporterà modifiche della parte normativa. Pertanto, possiamo attenerci all'attuale testo.

VITALE. Devo dire - e in questo senso è quasi del tutto superfluo il mio intervento - che le ultime affermazioni rese dal sottosegretario Fracanzani mi hanno convinto, nel senso che prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1699 noi potremo in qualche modo avere un completo chiarimento in merito. Peraltro, ero tendenzialmente portato a pensare che il problema non si ponesse perchè la dizione «istituti, sezioni ed enti abilitati» significa che non vi sono state delle innovazioni tali da destare quelle preoccupazioni che pure il senatore Finocchiaro aveva sollevato, cioè quelle concernenti l'allarga-

mento ad altri istituti o enti che oggi non sono previsti dalle leggi vigenti.

Tuttavia - lo ripeto - le osservazioni testè svolte dal sottosegretario Fracanzani mi hanno convinto fugando alcune preoccupazioni che anch'io avevo precedentemente manifestato.

BONAZZI. Signor Presidente, forse la risposta ad alcune nostre perplessità è da ricercare nell'articolo 15 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, il quale recita: «Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse agrarie e i monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto... Possono essere autorizzati... a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ...le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti».

A me pare che se ci si riferisce a questa norma si comprende il motivo per cui si parla di «enti», e cioè perchè si discute di organismi che non sono istituti di credito.

PINTUS. Se l'esigenza primaria è quella di avere chiarezza, tanto vale trovarla in questa sede, perchè, se per avventura tale normativa ritornasse alla Camera dei deputati ed ivi fosse modificata, in ogni caso si perderebbe inutilmente del tempo prezioso in quanto dovrebbe poi ritornare al Senato.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se mi è consentito, stavo proprio per proporre alla Presidenza di questa Commissione una breve sospensione della seduta.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor

Presidente, vorrei brevemente far notare che gli articoli 13 e 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, contengono un elenco degli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

BONAZZI. Il secondo comma parla anche di «credito per miglioramenti».

DIANA, *relatore alla Commissione*. Gli enti già oggi autorizzati a compiere questo tipo di operazioni sono per l'esattezza venticinque. Innanzitutto, vi sono le banche: Banca centrale di credito popolare, Banca di credito agrario di Ferrara, Banca nazionale dell'agricoltura, Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Santo Spirito, Banco di Sardegna e Banco di Sicilia. Poi vi sono le casse di risparmio: Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, Cassa di risparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Cassa di risparmio di Reggio Emilia e Cassa rurale ed artigiana «G. Toniolo» di San Cataldo - Caltanissetta. Poi vi sono il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed il Credito emiliano.

Inoltre, vi sono diversi istituti: Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito fondiario delle Venezie, Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, Istituto federale di credito agrario per la Toscana, Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ed Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna.

Infine vi sono il Mediocredito Trentino-Alto Adige e il Monté dei paschi di Siena.

Gli istituti citati nell'articolo 14 del regio decreto-legge n. 1509 del 1927, al nostro esame, sono gli ultimi dieci istituti bancari che ho testè indicato. Gli altri, ai quali verrebbe estesa la provvidenza con l'emendamento presentato dal Governo, sono le rimanenti banche - per l'esattezza quindici - tutte abilitate ad operare nel settore del credito agrario, sia pure con varie restrizioni territoriali per alcune di esse. È il caso, ad esempio, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino che

può operare soltanto nelle province dove ha sede: questo fa sì che possa operare, nel campo del miglioramento agrario, in tutta la regione Piemonte, mentre, in Lombardia, solo nella provincia di Brescia e non, ad esempio, in quella di Como. La delegificazione che ci viene proposta consentirebbe ad esso, con la semplice autorizzazione del Ministero del tesoro e non più con legge, di operare in altre province in cui non ha sede.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legislazione attuale prende addirittura in considerazione la provincia e non la regione.

Mi pare che il problema che è stato posto concerne il superamento dei vincoli di carattere territoriale e non uno spostamento di competenze e di principi degli enti interessati.

Comunque, è opportuno avere ben chiaro il quadro completo della situazione; per questo rinnovo al presidente Baldi la richiesta di una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. A questo punto, risultando necessario acquisire alcuni elementi propongo di sospendere brevemente il dibattito, con l'intesa che esso sarà ripreso non appena le informazioni di cui si è detto saranno state reperite e il rappresentante del Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,40 e sono ripresi alle ore 12,15.*

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dianzi sospesa.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo confermare che la dizione «enti abilitati» va riferita principalmente ai consorzi agrari, alla Federconsorzi, oltre che agli organismi minori quali, per esempio, gli zuccherifici.

FINOCCHIARO. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non mi sembrano del tutto esaurienti e quindi propongono un subemendamento soppressivo della dizione «enti».

VITALE. Mi dichiaro d'accordo con la proposta del senatore Finocchiaro.

PINTUS. Anch'io condivido il subemendamento del collega Finocchiaro.

PISTOLESE. Ritengo necessaria la soppressione della dizione «enti», come proposto dal senatore Finocchiaro.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il subemendamento, il Governo si rimette alla decisione delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento depressivo presentato dal senatore Finocchiaro.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo tendente ad aggiungere, infine, un comma che nel testo modificato con il subemendamento testè approvato, risulta così formulato:

«Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento».

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche per questo emendamento il Governo si rimette alla decisione delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, nel testo di cui ho dato testè lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che con le modifiche testè approvate risulta del seguente tenore.

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

«Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto.

Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*